



Autorità Nazionale Anticorruzione

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Presidente

Parere n.12 del 18/2/2015

PREC 286/14/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla Bredil srl – “Riqualficazione funzionale e adeguamento della sede stradale a servizio della zona commerciale ” - Importo a base di gara euro 551.806,55 - S.A.:Comune di Castelvetro.

Mancata iscrizione alla Cassa Edile – presentazione della cauzione provvisoria – offerta economica recante data anteriore a quella di effettuazione del sopralluogo

L'impresa che applichi il CCNL metalmeccanico e che all'interno di un'ATI dichiari di svolgere le lavorazioni relative alla categoria OS10 non deve ottemperare all'obbligo di iscrizione dei propri lavoratori alla Cassa Edile.

Art.118, comma 6 e art.40, comma 6 lett.d) d.lgs.163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere del 2 settembre 2014 presentata dalla Bredil srl con la quale si richiedeva un parere in merito alla legittimità dell'ammissione in gara dell'ATI D'Alberti Giuseppe – Segnaletica Italiana srl (risultata poi aggiudicataria dell'appalto in esame)che, secondo quanto sostenuto dall'istante, avrebbe dovuto essere esclusa per le seguenti ragioni:

- a) mancata iscrizione della mandante Segnaletica Italiana srl alla Cassa Edile;
- b) irregolarità della cauzione provvisoria prodotta in quanto priva dell'impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva valida fino al collaudo dei lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto;
- c) offerta economica recante data antecedente a quella di effettuazione del sopralluogo;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 5 dicembre 2014;

VISTA la memoria di controdeduzioni della stazione appaltante dell' 11 dicembre 2014 con cui, nel ribadire la legittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto, si faceva rilevare che: a) l'impresa mandante Segnaletica Italiana srl, che possiede l'attestazione SOA nella categoria OS10, eseguirà esclusivamente le lavorazioni rientranti in detta categoria, non risultando, perciò, necessaria l'iscrizione alla Cassa Edile; b) a differenza di quanto affermato dall'istante, l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell'appalto è contenuto nella polizza fideiussoria prodotta a titolo di cauzione provvisoria dall'ATI aggiudicataria; c) la capogruppo dell'ATI aggiudicataria ha correttamente effettuato il sopralluogo previsto a pena di esclusione nel bando di gara a nulla rilevando che l'offerta tecnica rechi una data antecedente a quella del sopralluogo;



Autorità Nazionale Anticorruzione

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Presidente

VISTA la memoria di controdeduzioni dell'ATI aggiudicataria che ha risposto alle contestazioni sollevate dall'istante precisando che: a) l'impresa mandante Segnaletica Italiana srl con attestazione SOA OS10 eseguirà esclusivamente le lavorazioni rientranti in detta categoria con la conseguenza che è del tutto legittima l'applicazione ai propri lavoratori del CCNL metalmeccanici e non necessaria l'iscrizione alla Cassa Edile in quanto tutte le opere edili saranno eseguite dalla mandataria dell'ATI in possesso della necessaria categoria e regolarmente iscritta alla Cassa Edile; b) la polizza prodotta a titolo di cauzione provvisoria reca chiaramente la dichiarazione del fideiussore prevista dall'art.75, comma 8 del d.lgs.163/2006 *“si impegna fin d'ora nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'art.113 del D.lgs.163/2006”* ed è pertanto da considerarsi regolare; c) l'obbligo di effettuare il sopralluogo è stato correttamente assolto in data 4 giugno 2014 con conseguente dichiarazione di consapevolezza fatta dall'ATI aggiudicataria e il plico contenente tutta la documentazione di gara, ivi compresa l'offerta economica, è stato presentato in data 10 giugno 2014 entro il termine previsto, a nulla rilevando il fatto che il modulo dell'offerta economica rechi in calce la data 30 maggio 2014, non potendosi da ciò dedurre che l'offerta formulata non abbia tenuto conto dell'effettuato sopralluogo;

RILEVATO che, sull'istanza di parere, può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che con riferimento all'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, premesso che lo stesso è previsto dal Codice dei Contratti sia nell'art.118, comma 6, sia nell'art.40, comma 6 lett.d), questa Autorità, attraverso precedenti pronunce, ha chiarito che *“indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch'esse obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente”*, non venendo in rilievo il CCNL in concreto applicato dall'impresa ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara (Cfr.Deliberazione Avcp n.91 del 29.3.2007 e Parere Avcp n.83 del 30.5.2012); deve, tuttavia, ritenersi insussistente l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per l'impresa che, possedendo l'attestazione SOA OS10, dichiara di svolgere all'interno dell'ATI esclusivamente le lavorazioni di cui alla suddetta categoria e che applichi ai propri dipendenti il CCNL metalmeccanico, potendo ritenersi meramente accessorie le lavorazioni di natura edile eventualmente connesse alla attività di principale di fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'interpello n.18/2012 avente ad oggetto *“obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di società che applicano il CCNL del settore metalmeccanico”*, secondo cui *“nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all'attività prevalente ma che risultano meramente accessori.”*;



Autorità Nazionale Anticorruzione

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Presidente

CONSIDERATO che relativamente alla cauzione provvisoria l'obbligo sancito dall'art.75, comma 8 secondo cui *"l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario"* risulta rispettato come si evince dalla documentazione versata in atti;

CONSIDERATO che l'obbligo di effettuazione del sopralluogo previsto al punto 4.1 del Disciplinare di gara è stato adempiuto avendo la mandataria dell'ATI aggiudicataria effettuato il previsto sopralluogo in data 4 giugno 2014 e che è stata resa la conseguente dichiarazione prevista dall'art.106 del DPR 207/2010, non si evidenzia alcuna violazione né della disciplina di gara né della normativa richiamata, a nulla rilevando il fatto che in calce al modulo dell'offerta sia indicata una data antecedente a quella di effettuazione del sopralluogo dal momento che il plico dell'offerta è stato regolarmente consegnato in data successiva corredato da tutta la documentazione richiesta;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, legittimo l'operato della stazione appaltante che ha ammesso l'ATI D'Alberti Giuseppe – Segnaletica Italiana srl risultata poi aggiudicataria dell'appalto in esame.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 marzo 2015

Il Segretario Maria Esposito